

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 giugno 2023, si sono incontrati:

- Acquadotto Pugliese S.p.A. rappresentato dal dottor Pietro Scrimieri e dall'avv. Emanuele Fino  
e
- le Organizzazioni Sindacali Regionali Puglia FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL, CISAL FederEnergia e UGL Chimici-Energia assistite dal Comitato Esecutivo RSU.

Premesso che in data 24 giugno 2022 veniva sottoscritto l'accordo quadro sul premio di risultato relativo al triennio 2022/2024, collegandolo a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità, in relazione ai dipendenti AQP ai quali è applicato il CCNL Gas-Acqua ed in tal sede:

- ✓ veniva fissata tutta la struttura normativa ed economica del premio per il triennio considerato;
- ✓ ai sensi del comma 184 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e ss.mm., veniva normata l'opzione di conversione del premio;

In data odierna, le parti si sono incontrate per:

- a) le valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2022, ai fini dell'erogazione del premio;
- b) la definizione dei valori obiettivo e degli elementi necessari in relazione all'anno 2023.

Pertanto, ad esito di ampio confronto, le parti convengono quanto segue.

### A) PREMIO DI RISULTATO 2022

Alla luce dell'intervenuta approvazione del bilancio 2022 di AQP S.p.A., l'Azienda ha illustrato l'andamento economico complessivo AQP, con riferimento ai dati concernenti gli indicatori utili ai fini del Premio di Risultato, rispetto ai valori obiettivo fissati negli accordi indicati. Ad esito di ampia discussione, per un maggior dettaglio, si riportano tutti i dati nella tabella a seguire.

INDICATORE	U.M.	V.O. 2022	Csv 2022	% raggiungimento	PESO	% premio erogato	Premio
MOL AQP	€/000	190,8	231,3	121%	30%	115%	34,5%
Investimenti	€/000	323,3	323,4	100%	40%	100%	40%
Sintesi OBJ ARERA	%	60	70	117%	30%	115%	34,5%

Pertanto, sulla base dei pesi ponderali assegnati a ciascun indicatore nel citato accordo del 24/02/2022, emerge un complessivo raggiungimento degli obiettivi nell'ordine percentuale del 109%.

Le parti concordano che l'importo da corrispondere a titolo di premio di partecipazione per l'anno 2022 ai soli dipendenti AQP S.p.A. cui è applicato il CCNL Gas-Acqua, è complessivamente pari 2.354,40 € lordi al 5° livello (ossia il 9% in più del valore convenuto al 100% pari a 2.160 euro lordi, sempre per il 5° livello) da riparametrare secondo la scala prevista dal CCNL Gas-Acqua, come da tabella che segue:

Livello	Parametro	2022
Q	200,74	3.376,84
8	181,29	3.049,65
7	167,50	2.817,68
6	153,69	2.585,37
5	139,96	2.354,40
4	131,42	2.210,74
3	122,95	2.068,26
2	111,15	1.869,76
1	100,00	1.682,19

Il premio di risultato, negli importi oggi definiti ed in coerenza con la scelta dei lavoratori sull'opzione di conversione, sarà erogato al personale di AQP S.p.A. cui è applicato il CCNL Gas – Acqua con la retribuzione di luglio 2023.

La Direzione Aziendale fornirà ampia informativa ai dipendenti in relazione alla nuova piattaforma ed ai termini temporali e modalità per l'esercizio dell'opzione di conversione, col ricorso alla quale i lavoratori potranno scegliere tra premio monetario e/o conversione dello stesso in welfare aziendale entro il limite del 100%, fissato dalle parti nell'accordo del 24 giugno 2022.

Si precisa che, nel caso di passaggio da un livello ad un altro intercorso nell'arco dell'anno, gli importi di riferimento saranno opportunamente proporzionati in ragione del numero dei mesi di permanenza nel nuovo livello. Inoltre, per assunzioni/cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2022 e per rapporti di lavoro a tempo determinato, l'accesso alle erogazioni sarà riproporzionato ai mesi di servizio prestati.

Infine, l'Azienda comunica che sempre con la retribuzione di luglio 2023, alla luce dei risultati conseguiti e poc'anzi esplicitati e in ossequio agli accordi sottoscritti con le OO.SS. di riferimento, sarà, altresì, erogato il Premio di Risultato relativo all'anno 2022 in favore dei dipendenti con CCNL FISE (non più applicato in Azienda dal maggio 2023), per l'importo lordo pari a 1.629,11 €, indipendentemente dal livello di appartenenza, senza, nel caso di specie, applicazione della normativa sulla detassazione, come invece previsto in favore dei dipendenti con CCNL Gas-Acqua e sotto meglio esplicitato. Per assunzioni/cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2022 e per rapporti di lavoro a tempo determinato, l'accesso alle erogazioni sarà riproporzionato ai mesi di servizio prestati.

Le parti esprimono grande soddisfazione per i risultati conseguiti, che esaltano l'impegno e la professionalità dei lavoratori AQP.

## **B) PREMIO DI RISULTATO 2023**

### **Valori obiettivo**

Con riferimento all'anno 2023, vengono fissati i valori obiettivo incrementali relativamente agli indicatori:

- 1) **MOL** (peso ponderale 30%) = 214,3 M€;
- 2) **Investimenti** (peso ponderale 40%) = 520,6 M€;
- 3) Indicatore di **SINTESI OBIETTIVI ARERA** (peso ponderale 30%) = 60%

### **Importo del premio**

In coerenza con quanto definito e convenuto nell'accordo quadro del 24/06/2023, le parti confermano che al raggiungimento del 100% dei valori obiettivo fissati, per l'anno 2023, ai dipendenti AQP S.p.A. cui è applicato il CCNL Gas-Acqua sarà corrisposto l'importo di 2.230 €. (correlato al 5° livello). Il valore indicato sarà quindi ripartito in base al livello contrattuale di appartenenza di ciascun lavoratore, secondo la scala di parametrizzazione prevista dal vigente CCNL Gas-Acqua.

Resta confermato che, nel caso di passaggio da un livello ad un altro intercorso nell'arco dell'anno gli importi di riferimento saranno opportunamente proporzionati in ragione del numero dei mesi di permanenza nel nuovo livello. Allo stesso modo, in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, l'importo del premio sarà proporzionato ai mesi di effettivo servizio.

Le parti convengono, altresì, che all'importo del premio che sarà definito sulla base del vigente sistema di variabilità, sarà quindi aggiunta la quota una tantum prevista per il 2023 dal rinnovo contrattuale del 30 settembre 2022 pari a 238 €. al parametro 143,53 da riparametrare secondo la scala di parametrizzazione prevista dal CCNL poc'anzi citato. L'una tantum in questione non è soggetta al sistema di variabilità previsto per il premio, rimanendo invariata nell'importo alla quota contrattualmente fissata.

Tenuto conto degli obiettivi particolarmente sfidanti fissati per l'anno 2023, le parti confermano l'attivazione di sessioni per la verifica congiunta dell'andamento degli indicatori, da effettuarsi nel numero di 2, la prima entro il 30 settembre pv e la seconda entro il 30 novembre pv.

### **Welfare di Produttività**

Le parti confermano, altresì, la strutturazione relativa all'opzione di conversione di cui all'art. 1, c. 184 L. 208/2015 e s.m.i., già convenuta nei citati accordi pregressi, con percentuale di conversione del premio fino al 100%. Resta invariata ogni ulteriore previsione in merito, compresa l'integrazione aziendale sulle quote del premio che i dipendenti avranno effettivamente convertito in welfare di produttività, fissata nella misura pari al 15%.

In ogni caso, quanto all'integrazione aziendale sulle quote del premio effettivamente convertite in welfare di produttività, le parti concordano fin d'ora di fissarla in misura pari al 20% in relazione all'anno 2024.

Le parti si danno atto che sono confermati tutti gli ulteriori elementi di cui all'accordo quadro per il triennio 2022/2024 (ad es.: variabilità; popolazione interessata; periodo di erogazione, verifiche, opzione di conversione), che qui si intendono integralmente richiamati e conosciuti dalle parti.

Tutto ciò premesso, resta inteso che:

- gli importi da erogare a titolo di premio di risultatosi intendono al lordo delle ritenute fiscali, contributive e di legge ed onnicomprensivi di qualsivoglia incidenza sugli istituti contrattuali e/o legali, diretti e/o indiretti di alcun genere;
- ai sensi dell'art. 1 della L. 297/82, che l'importo del Premio di Risultato è escluso dalla base di computo del TFR;
- il premio di risultato, come concordato, rientra nelle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, di cui all'art. 1, comma 67 della legge 24/12/2007, n. 247;
- il premio di risultato rientra integralmente nelle previsioni di cui al Decreto Interministeriale datato 25/03/2016 del Ministero del lavoro e della Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanza.

L'Azienda conferma che tutta l'indicata normativa sulla detassazione non sarà applicata al premio definito nel presente accordo per i lavoratori con CCNL FISE.

Copia del presente accordo verrà depositata entro 30 giorni da parte della Direzione Aziendale presso gli uffici competenti per l'ottenimento dei benefici previsti dalle vigenti norme.

L.C.S.

Per l'Azienda

Per le Organizzazioni Sindacali